



COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA N° 93
Prot. n. 10181

Registro pubblicazione n. 754
Borgo San Giacomo, li

29 OTT. 2020

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto l'art. 1 comma 9 lett. s) del DPCM del 24/10/2020 il quale stabilisce che «le attività didattiche per il primo ciclo di istruzione ...omissis... continuano a svolgersi in presenza»;

Considerato che sono stati segnalati ed accertati casi di contagio da Covid-19 e che, in data 28/10/2020 alle ore 17.00, durante un incontro fra dirigenza scolastica, delegati Covid-19 della scuola e amministrazione comunale si sono ricevute dall'ATS (nella persona della responsabile della tutela della salute nella scuola) rassicurazioni che sono state fatte le opportune verifiche e che non vi sono i presupposti per porre in isolamento le classi all'interno delle quali hanno avuto accesso i soggetti positivi segnalati;

Visto che in data odierna, in contrasto a quanto sopra, è pervenuta al Sig. Dirigente Scolastico, ai referenti Covid-19 e al personale

docente della classe 1°B, la nota informativa con avviso della misura preventiva di isolamento a domicilio per gli alunni dell'intera classe;

Presa visione della nota trasmessami dalla Scuola da cui emerge, con chiarezza, che simili procedure saranno adottate anche per le altre classi a cui hanno avuto accesso i soggetti positivi;

Visto che con nota correttiva la stessa ATS ha limitato l'avvio della misura preventiva di isolamento al solo alunno assistito dall'assistente ad-personam segnalata positiva al coronavirus e presente nell'aula;

Esprimendo lo sconcerto per i ritardi e la confusione con cui l'ATS si attiva e per le versioni contraddittorie date;

Ritenendo di tutelare e salvaguardare la salute degli alunni, insegnanti, personale della scuola primaria;

Considerato che l'edificio della scuola primaria ospita contemporaneamente anche classi della scuola secondaria e che le due scuole condividono i locali mensa a cui hanno avuto accesso i casi segnalati come positivi al Covid-19;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008;

ORDINA

La chiusura temporanea della scuola primaria e secondaria di primo grado dalla data di pubblicazione della presente sino al 4 Novembre 2020 incluso, ad eccezione del personale appartenente all'ufficio segreteria;

E DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata al Sig. Dirigente Scolastico;
- b) sia pubblicata all'Albo on-line per giorni 6 e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico sugli ingressi degli istituti scolastici;

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SINDACO
Giuseppe Geom. Lama

